



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

Istituzione della Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo 2025, n. 40.

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Nello Musumeci è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, sen. Nello Musumeci, è stata conferita la delega di funzioni in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare, come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2025;

VISTA la legge 18 marzo 2025, n. 40, recante “*Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità*”;

VISTO il comma 563 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 che ha previsto che “*Al completamento degli interventi di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 649, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, si applicano le disposizioni della legge 18 marzo 2025, n. 40, in quanto compatibili.*”;

VISTO il comma 565 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 che ha previsto che “*La durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale nei territori della regione Emilia-Romagna conseguente agli eventi di cui al comma 563 è fissata in ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.*”;

VISTO il comma 566 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha previsto che “*Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 18 marzo 2025, n. 40, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ivi compresa la titolarità della contabilità speciale già intestata al medesimo*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

Commissario delegato e, ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, in tutti i procedimenti giurisdizionali pendenti o definiti con sentenza non definitiva e in tutti i rapporti comunque connessi. Ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, il Commissario straordinario si avvale in continuità del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Alla costituzione, all'organizzazione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 40 del 2025. Per le spese relative al funzionamento della struttura di cui al presente comma, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici è autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui fino a 2 milioni di euro annui per spese di personale della struttura medesima. Agli oneri di cui al quarto periodo, pari a 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse del fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025.”;

VISTO il decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare del 22 gennaio 2026 con il quale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 marzo 2025, n. 40, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Regione Emilia-Romagna, si è proceduto alla nomina di Michele de Pascale, Presidente della Regione Emilia-Romagna, quale Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

VISTO l'articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 2025, n. 40, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, è istituita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori colpiti per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale;

VISTO l'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 18 marzo 2025, n. 40, che regola la composizione della Cabina di coordinamento;

VISTE la nota del 14 maggio 2026, prot. 20/LP/mrr, dell'Unione delle province d'Italia – UPI e la nota del 20 maggio 2026 del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, inerenti alla designazione del dott. Edoardo Accorsi, Consigliere della Provincia di Ferrara e Sindaco di Cento (FE), quale rappresentante di UPI in seno alla Cabina di coordinamento;

VISTE la nota del 18 maggio 2026, prot. n. 2/SG/VN/ML, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani - ANCI e la nota del 20 maggio 2026 del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, inerenti alla designazione del dott. Enrico Diacci, Presidente dell'Unione delle Terre d'Argine e Sindaco di Novi Modena (MO), quale rappresentante di ANCI in seno alla Cabina di coordinamento;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

DECRETA

Articolo 1 (Istituzione della Cabina di coordinamento)

1. È istituita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Articolo 2 (Composizione della Cabina di coordinamento)

1. La Cabina di coordinamento è così composta:

- Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- Rappresentante UPI, dott. Edoardo Accorsi;
- Rappresentante ANCI, dott. Enrico Diacci.

2. Possono essere invitati alle riunioni della Cabina di coordinamento i rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e ogni altro soggetto, pubblico o privato, ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.

3. Ai componenti della Cabina di coordinamento di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 3 (Compiti della Cabina di coordinamento)

1. La Cabina di coordinamento coadiuva il Commissario straordinario alla ricostruzione:

- a) nel monitoraggio dell'avanzamento dei processi di ricostruzione, anche sulla base dei dati disponibili nei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato;
- b) nella definizione dei criteri da osservare per l'adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria.

Articolo 4 (Funzionamento della Cabina di coordinamento)

1. Il Commissario straordinario, che la presiede, convoca la Cabina di coordinamento quando necessario per sottoporgli le questioni di cui all'articolo 3, per le quali è previsto l'intervento



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

della Cabina di coordinamento, e per ogni altro motivo ritenuto necessario, anche su richiesta motivata di uno dei suoi componenti. La Cabina è convocata almeno semestralmente per le comunicazioni previste dalla legge sullo stato di avanzamento della ricostruzione. L'ordine del giorno è fissato dal Commissario ed è comunicato contestualmente alla convocazione, da effettuarsi almeno dieci giorni prima della data fissata.

2. La sede della riunione della Cabina di coordinamento è indicata dal Commissario che cura con il proprio personale le attività di segreteria e di verbalizzazione. Le riunioni possono svolgersi anche in modalità videoconferenza, nel qual caso è conservata a cura del Commissario la registrazione della stessa.

3. Al termine della riunione è compilato e approvato un documento di sintesi delle decisioni, distribuito ai partecipanti. Il verbale della riunione, predisposto dal Commissario è approvato all'inizio della successiva riunione.

4. I componenti della cabina impossibilitati a partecipare comunicano al Commissario un proprio delegato con potere di rappresentanza e i nominativi di eventuali uditori.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Nello Musumeci